

CONTRATTO DI CONTOFORTE

N.

Proposta da parte della Banca

Spett.le Cliente

riportiamo di seguito la proposta del contratto di Contoforte e dell'unito Foglio informativo oltre che della relativa documentazione, che dovrà essere scaricata e letta attentamente per la Sua successiva accettazione tramite scambio di corrispondenza mediante tecnica di comunicazione a distanza sul sito della Banca e conseguente firma digitale.

TITOLARE 1			
DATI PERSONALI			
Nome			
Cognome			
Nato a		Sesso	
Data di nascita		Codice fiscale	
Stato di nascita			
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
Via			
CAP		Città	
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza)			
Via			
CAP		Città	
DOCUMENTO DI IDENTITA'			
Tipo Documento		n°	
Rilasciato da			
Data emissione		Data scadenza	
CONTATTI			
e-mail			
Telefono		Cellulare	

FOGLIO INFORMATIVO DI CONTOFORTE

Denominazione: BCC Financing S.p.A.

Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di **Iccrea Banca S.p.A.**

capogruppo del **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**

Sede Legale e Direzione Generale: Via Aquileia 1 - 33100 UDINE

Numero di telefono: +39 0432.245511 **Numero di fax:** +39 0432.508015

Sito internet: www.bccfinancing.it **Indirizzo di posta elettronica:** info@bccfinancing.bcc.it

PEC: info.bccfinancing@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e Numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese di Pordenone - Udine: 00269390308

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 10640.1

Codice ABI: 10640 **Codice CAB:** 12300

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capitale sociale: Euro 115.152.144,31, interamente versato

CALL CENTER CONTOFORTE: 800.373.717

CHE COS'È IL CONTO DEPOSITO

Il Conto deposito **"Contoforte"** è un deposito a risparmio dedicato alle persone fisiche consumatori maggiorenni e residenti in Italia.

Con il conto deposito il Cliente consegna somme di denaro alla Banca, che si obbliga a custodirle, a pagare gli interessi e a restituirle.

È una forma di deposito particolarmente indicata per chi, non avendo la necessità di effettuare prelievi frequenti, può vincolare le somme depositate al fine di ottenere un rendimento più elevato.

Le somme depositate, infatti, possono essere in tutto o in parte, a scelta del Cliente:

- libere: in tal caso il Cliente può prelevarle in qualsiasi momento e la Banca le remunera al tasso "base" o al tasso promozionale in vigore in quel momento;
- vincolate a tre, sei, dodici mesi o altro periodo pattuito: in tal caso i prelievi sono ammessi, in via generale, solo alla scadenza del vincolo e la Banca corrisponde un tasso "migliorativo" rispetto al tasso base.

Gli interessi sulle somme libere sono posticipati e vengono riconosciuti al Cliente con la periodicità indicata nel Foglio Informativo allegato al Contratto o all'estinzione del conto deposito.

Gli interessi sulle somme vincolate sono posticipati oppure, se previsto dall'offerta, anticipati. Nel primo caso il Cliente li riceve sul conto deposito alla scadenza del vincolo; nel secondo caso li riceve nel momento in cui costituisce il vincolo e può utilizzarli subito.

I versamenti si possono effettuare mediante bonifico/Sepa Credit Transfer (SCT) o tramite addebito diretto SDD ad importo prefissato. Tali operazioni potranno essere disposte solo a valere sul Conto predefinito. I prelievi si possono effettuare esclusivamente mediante trasferimento con bonifico/Sepa Credit Transfer (SCT) esclusivamente verso un Conto predefinito. I conti predefiniti, di cui il Cliente deve essere titolare o contitolare, vanno indicati preventivamente dal Cliente e possono essere al massimo tre.

Il conto deposito può essere esclusivamente in euro.

La Banca può prevedere un versamento minimo iniziale per accendere un conto deposito e un saldo massimo del conto. Può inoltre prevedere che il vincolo non possa essere costituito su somme inferiori o superiori a un certo importo.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la variazione in senso sfavorevole al Cliente del tasso di interesse base e delle altre condizioni economiche, ad eccezione del tasso migliorativo applicato nei periodi di vincolo;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario di tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 (centomila) euro.
- in casi di vincolo delle somme depositate su Contoforte, per le scadenze che non prevedono lo smobilizzo, il Cliente non potrà ottenere la disponibilità in via anticipata rispetto alla scadenza pattuita, salvo in caso di chiusura del rapporto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
--------------------------------	--------

SPESE FISSE

Gestione Liquidità	
Canone annuo	€ 0,00 (€ 0,00 Periodica ad ogni capitalizzazione)
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0,00 (€ 0,00 Periodica ad ogni capitalizzazione)
Home banking	
Canone annuo per internet banking	€ 0,00
Canone annuo app	€ 0,00

SPESE VARIABILI

Gestione Liquidità	
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,00

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

Giacenze Libere	
Interessi creditori	
Tasso creditore annuo nominale	Tasso fisso: 0,10% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,10%
Tasso promozionale	Dal 29/03/2023 al 01/10/2023 1,20%

VINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE

Vincoli con liquidazione degli interessi ANTICIPATA	
Durata	Tasso fisso
3 mesi	2,00%
6 mesi	2,75%

Svincolo anticipato	Non previsto, salvo nel caso di chiusura del rapporto.
Rinnovo automatico	Non previsto.
Liquidazione interessi	Anticipata alla data di decorrenza del vincolo.

Vincoli con liquidazione degli interessi PERIODICA	
Durata	Tasso fisso
12 mesi	3,50%
18 mesi	3,75%
24 mesi	3,85%
36 mesi	3,85%
48 mesi	3,50%
60 mesi	3,50%

Svincolo anticipato	Non previsto, salvo nel caso di chiusura del rapporto.
Rinnovo automatico	Non previsto.
Liquidazione interessi	Periodica annualmente al 31/12 e alla data di scadenza del vincolo.

Vincoli con liquidazione degli interessi A SCADENZA	
Durata	Tasso fisso
12 mesi	3,50%
18 mesi	3,65%
24 mesi	3,75%
36 mesi	3,75%
48 mesi	3,40%
60 mesi	3,40%

Svincolo anticipato	AmMESSO decorsi 6 mesi dalla data di decorrenza attivazione del vincolo, salvo nel caso di chiusura del rapporto. Non sono ammessi svincoli parziali.
Preavviso svincolo anticipato	Lo smobilizzo anticipato prevede un preavviso di numero 31 giorni. La richiesta di prenotazione deve essere inserita dal Cliente direttamente nell'Area Riservata.
Penale svincolo anticipato	Il tasso di interesse pattuito al momento di costituzione del vincolo verrà decurtato della penale dello svincolo anticipato pari a: - 80% per le richieste di svincolo effettuate entro 23 mesi dalla data di decorrenza del vincolo - 50% per le richieste di svincolo effettuate oltre 23 mesi dalla data di decorrenza del vincolo Il tasso al netto della penale sarà utilizzato per la determinazione degli interessi riconosciuti dalla data di decorrenza fino alla data di svincolo anticipato. Resta fermo quanto previsto nel Contratto in caso di chiusura del rapporto.
Rinnovo automatico	Non previsto.
Liquidazione interessi	Posticipata alla data di scadenza del vincolo.

DISPOSIZIONI DI TRASFERIMENTO PERIODICO

Alimentazione Periodica

Attivabile all'interno dell'Area Riservata del Cliente

Importo	Minimo € 100,00 Massimo € 10.000,00
Frequenza	Mensile, Bimestrale, Trimestrale
Commissioni di incasso	€ 0,00
Numero di disposizioni di trasferimento automatico attivabili	Massimo uno per ogni conto predefinito

DISPONIBILITA' SOMME VERSATE

Bonifico SEPA Credit Transfer SCT	Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della Banca (conto di regolamento).
Versamento tramite addebito diretto SEPA stessa Banca	Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della Banca (data di regolamento).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Spese tenuta conto

Rendiconto produzione	€ 0,00
Rendiconto spedizione in formato cartaceo	€ 2,00
Rendiconto spedizione in formato elettronico	€ 0,00
Trasparenza invio documentazione periodica (annuale)	€ 0,00 € 2,00 se cartaceo
Spese per richiesta documentazione	Massimo € 2,00 per ogni documento richiesto

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi ivi compresa l'imposta di bollo	<i>ANNUALE. La determinazione dell'imposta di bollo avviene con la stessa periodicità di invio del rendiconto annuale, ovvero al 31 dicembre di ciascun anno, mentre il recupero della stessa avviene con l'addebito nel primo giorno lavorativo successivo.</i>
Conteggio e accredito interessi avere	<i>ANNUALE</i>
Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi	<i>ANNO CIVILE</i>

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il Cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore accedendo all'area riservata.

Ritenute e imposte

Imposta di bollo	<i>A carico del Cliente nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente</i>
Ritenuta Fiscale	<i>Come da normativa vigente</i>

ALTRO

LIMITI SULLE SOMME DEPOSITATE

Tipologia	Limite minimo €	Limite massimo €
Giacenza libera	0	500.000,00
Operazioni di vincolo	1.000,00	500.000,00
Cumulativo per conto*	-	500.000,00
Cumulativo su 3 conti**	-	1.500.000,00

* Somma complessiva di giacenza libera e operazioni di vincolo.

** Somma della giacenza libera e per operazioni di vincolo su massimi 3 conti deposito.

ALTRI LIMITI

Numero conti	N.
Numero massimo conti deposito per Cliente	3
Numero massimo conti correnti predefiniti	3

PRELEVAMENTI MEDIANTE BONIFICI SEPA – SCT

Commissioni e spese

Modalità	Spese
Canale telematico	€ 0,00
Data valuta di addebito	Giornata operativa di addebito

Cut off (orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva)

Modalità	Orario limite (cut off)
Canale telematico	Ore 15.00

Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 12.00 per le giornate semi-lavorative (es. giorno del santo patrono della filiale di riferimento, 14 Agosto, 24 Dicembre, 31 Dicembre).

Tempi di esecuzione

Modalità	Giorno di accredito della Banca del beneficiario (*)
Mediante canale telematico	Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine

(*) in caso di bonifico interno (stessa Banca) la Banca del beneficiario coincide con la Banca del Cliente ordinante, che, inoltre, dovrà accreditare il beneficiario in giornata.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal Contratto

Il Cliente può recedere dal rapporto, senza spese e senza penalità, prelevando l'intera somma depositata. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Sede della Banca o tramite PEC. In presenza di vincoli, il recesso è ammesso dopo la scadenza del vincolo oppure dopo avere svincolato le somme con le modalità e gli effetti descritti nel Contratto.

La Banca può recedere dal rapporto con un preavviso di almeno due mesi dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso la specifica area riservata del sito www.contoforte.it. La Banca può recedere senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (via Aquileia, n. 1 – CAP – 33100 indirizzo di PEC info.bccfinancing@actaliscertymail.it, indirizzo di posta elettronica reclami@bccfinancing.bcc.it) che risponde, di norma entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al Cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il Cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i predetti termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

GLOSSARIO

Beneficiario	La persona fisica indicata quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Bonifico SEPA	Operazione di pagamento effettuata dalla Banca, su incarico di un pagatore (ordinante), al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario. L'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Capitalizzazione	Periodicità con cui gli interessi maturati sono accreditati sul conto deposito, vengono conteggiati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Conto Predefinito	Ciascun conto corrente bancario indicato dal Cliente, aperto presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia dove il Cliente sia titolare o contitolare del rapporto dal quale e verso il quale può essere trasferito denaro su Contoforte.
Disponibilità delle somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
Giornata operativa	Il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
IBAN	E' la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare in maniera standard il conto del beneficiario per l'esecuzione di una operazione di pagamento.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Pagatore	La persona fisica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate, che sono poi accreditati sul conto deposito, al netto delle ritenute fiscali.
Tenuta del Conto	La Banca gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del Cliente.
Valute sui prelievi	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale cessano di maturare gli interessi sulla somma prelevata.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano a maturare gli interessi sulla somma versata.

INFORMATIVA SUL CONTRATTO E I SERVIZI A DISTANZA

Conto deposito e servizi connessi

Attraverso la sottoscrizione on line della documentazione contrattuale ("**Contratto**"), il cliente ("**Cliente**") richiede a BCC Financing S.p.A. ("**Banca**") l'apertura di un Conto deposito e relativi servizi connessi.

Informazioni sulle tecniche di comunicazione a distanza

La Banca e il Cliente comunicano tra loro attraverso tecniche di comunicazione a distanza, in particolare attraverso il sito della Banca, la posta elettronica, il telefono e/o altre tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, le applicazioni software su smartphone e tablet).

La Banca e il Cliente si avvalgono della firma digitale (la "**FD**") e, più in generale, della firma elettronica. Il Cliente si avvale della FD messa a disposizione dalla banca attraverso appositi accordi con società terze autorizzate a fornire servizi di firma elettronica digitale ai sensi della normativa vigente. La FD viene pertanto utilizzata dal cliente per la sottoscrizione del Contratto.

Dal momento che il rapporto tra Banca e Cliente è caratterizzato dall'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la Banca, in mancanza di opposizione manifestata per iscritto dal Cliente, assumerà che la volontà di quest'ultimo sia quella di:

- ricevere qualsiasi informazione sul Contratto e sulla sua esecuzione tramite l'apposita area riservata del sito della Banca (www.contoforte.it)/App o attraverso il servizio telefonico della Banca (di seguito,);
- essere contattato dalla Banca attraverso qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza, comprese quelle che consentono una comunicazione individuale tra le parti;
- ritenere comunque validi e a sé opponibili le scelte e/o le istruzioni comunicate alla Banca mediante la selezione di tasti o flag virtuali.

Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, ha diritto di:

- opporsi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza;
- cambiare la tecnica di comunicazione a distanza, scegliendo tra quelle alternative, tempo per tempo rese disponibili dalla Banca;
- stampare o ricevere il Contratto e l'Informativa su supporto cartaceo.

Il Cliente può esercitare i propri diritti o comunque comunicare con la Banca ai seguenti recapiti:

Telefono: 0432.245511

Mail: info@contoforte.it

PEC: contoforte.bccfinancing@actaliscertymail.it

BCC Financing S.p.A., Servizio Clienti Contoforte

Via Aquileia 1, 33100 Udine.

Informativa precontrattuale

Il Cliente viene informato che:

- prima della sottoscrizione del Contratto è suo diritto acquisire copia completa dell'Informativa e del Contratto per le opportune valutazioni;
- tale diritto non può essere sottoposto a termini e condizioni;
- la consegna della copia di tale documentazione è gratuita e non impegna le parti alla stipula del Contratto;
- il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve la copia elettronica dello stesso debitamente sottoscritta digitalmente dalla Banca nelle modalità sopra indicate.

Il Cliente si impegna a stampare e/o salvare su supporto durevole copia dei predetti documenti e a conservarli per tutta la durata del rapporto che è interessato a concludere.

Diritto di Recesso

Entro 14 giorni dal perfezionamento del Contratto il Cliente ha il diritto di recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicarne il motivo, inviando prima dello scadere del termine sopra previsto una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi della Banca sopra riportati.

In caso di esercizio di tale diritto, le eventuali operazioni e i pagamenti disposti dal Cliente sino alla ricezione della comunicazione di recesso si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti dallo stesso ricevuti. In caso di un principio di esecuzione il Cliente è tenuto in ogni caso a pagare esclusivamente l'importo del servizio prestato dalla Banca alle condizioni economiche indicate nel Foglio Informativo. Nel caso di somme vincolate, il Cliente ha diritto allo svincolo delle stesse e alla loro liquidazione immediata sul Conto Predefinito oltre che al riconoscimento degli interessi maturati fino al

momento del recesso. Resta inteso che, nel caso in cui la Banca avesse riconosciuto in via anticipata gli interessi sulle somme vincolate, le stesse saranno accreditate al netto degli interessi non ancora maturati.

Il Cliente ha comunque il diritto di recedere in ogni momento, anche successivamente al predetto termine, secondo le condizioni indicate nel Contratto.

Lingue e legge applicabile

Il Contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente. La legge applicata al Contratto è la legge italiana ed il foro competente è quello del consumatore.

Corrispondenza e spese

Ai servizi prestati dalla Banca si applicheranno le condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo.

Il Cliente accetta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti instaurati con la Banca e l'esecuzione degli stessi sul sito internet della Banca nella specifica area riservata ("**area riservata**").

Informazioni sui rischi e obblighi del Cliente

Poiché l'area riservata è sia strumento di accesso ai servizi, attraverso cui il Cliente impartisce e conferma disposizioni operative, che luogo di ricezione delle comunicazioni della Banca inerenti i rapporti in essere, il Cliente è tenuto al monitoraggio costante della stessa e al salvataggio/stampa delle stesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole, per tutta la durata del rapporto.

La fruizione di servizi a distanza in ambito bancario comporta una serie di rischi informatici (ad esempio rischio di frode, furto di identità e/o credenziali ecc.). Il Cliente infatti viene identificato mediante una procedura che consente alla Banca di verificarne l'identità attraverso funzionalità ed elementi di autenticazione personalizzati.

Il Cliente dà atto di essere consapevole di tali rischi e si impegna a:

- utilizzare, per l'accesso ai servizi, uno strumento dotato di adeguati requisiti di sicurezza per prevenire azioni fraudolente o furti di identità elettronica
- garantire la sicurezza, la segretezza e la custodia delle funzionalità e degli elementi di autenticazione che utilizza per l'identificazione e l'accesso ai servizi (ad esempio codici, credenziali e altri strumenti di autenticazione non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento).

Contratto

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente richiede l'apertura di Contoforte (cd. proposta di apertura).

Il Contratto è sottoscritto digitalmente per scambio di corrispondenza tra la Banca e il Cliente e si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve la copia elettronica dello stesso debitamente sottoscritta digitalmente dalla Banca nelle modalità sopra indicate; il conto sarà attivo solo al momento della ricezione da parte del Cliente, a mezzo posta elettronica e nell'area riservata, della comunicazione con cui la Banca dichiara di aver attivato lo stesso. I rapporti tra il Cliente e la Banca saranno regolati dalle norme e condizioni di seguito riportate, da quelle riportate nell'unito Foglio Informativo, che costituisce il frontespizio del Contratto e ne forma parte integrante e sostanziale, nonché dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione tempo per tempo sul Sito www.contoforte.it. In caso il Cliente, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, decida di apporre un vincolo sulle somme, il Contratto si intende integrato dalle condizioni economiche previste per il vincolo nel Foglio Informativo vigente al momento della attivazione del vincolo stesso.

In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni generali e le disposizioni particolari contenute nel presente Contratto, prevalgono queste ultime.

Il Cliente è invitato a leggere con attenzione l'intero documento e, se d'accordo, a sottoscrivere in forma elettronica tutte le parti in cui è richiesta l'adesione alle norme e alle condizioni in esso riportate; una volta ricevuto tale documento la Banca provvederà, dopo avere effettuato con esito positivo le necessarie verifiche, all'apertura del Conto deposito.

Nel caso in cui vi siano dei motivi ostativi all'apertura del rapporto (ad. es. compilazione anagrafica in maniera incompleta, caricamento dei documenti di identità in maniera errata, impossibilità per la Banca di effettuare le verifiche sul Cliente secondo l'ordinaria operatività bancaria a causa di inadempimenti del Cliente, ecc.) non risolti entro 15 giorni dalla richiesta di apertura del rapporto da parte del Cliente, lo stesso dovrà avviare nuovamente l'intero iter per la sottoscrizione del Contratto.

PARTE I: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il Cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente Contratto e del Foglio informativo, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
2. In caso di controversia tra il Cliente e la Banca sull'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Cliente può:
 - a) presentare un reclamo alla Banca. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami all'indirizzo pubblicizzato sul sito internet della Banca e nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, e-mail o Posta Elettronica Certificata. L'Ufficio Reclami invia, con la stessa modalità con cui ha ricevuto il reclamo, conferma dell'avvenuta ricezione e risponde entro 60 giorni dalla ricezione. Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al Cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il Cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
 - b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).
3. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
4. Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria egli deve in ogni caso, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, previo reclamo alla Banca, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente Contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, salvi i casi previsti nella parte II del presente Contratto.
2. Il Cliente, salva la disciplina specifica contenuta nella parte II del presente Contratto, ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

Art. 4 - Invio della corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla sede della Banca. Resta fermo che la Banca non sarà responsabile per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente Contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla Banca.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al Cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto. È obbligo del Cliente comunicare per iscritto alla Banca le eventuali successive variazioni o la cessazione di validità del suddetto indirizzo, restando il Cliente pienamente responsabile delle conseguenze della mancata comunicazione. In ogni caso le comunicazioni si intendono ricevute ove inviate all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente.
2. In alternativa alla forma cartacea, il Cliente ha diritto di optare per la comunicazione in forma elettronica come disciplinata al comma 3, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell'operazione o del servizio, nonché di modificare la tecnica di comunicazione prescelta mediante richiesta scritta alla Banca. Sono salve le eventuali diverse disposizioni previste per specifiche comunicazioni.
3. La Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso la specifica area riservata del sito www.contoforte.it. Si tratta di supporto durevole non modificabile, che consente al Cliente, mediante l'utilizzo dei

codici di accesso forniti dalla Banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili nell'area riservata e consultabili dal Cliente per un periodo massimo di due anni dalla loro messa a disposizione. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata area riservata, delle comunicazioni a lui destinate e a provvedere al loro salvataggio prima della rimozione dalla stessa. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta area riservata.

4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare un avviso all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatto conoscere dal Cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal comma precedente.

5. Finché non viene sottoscritto lo specifico Contratto e completato l'iter di attivazione del servizio di accesso all'area riservata descritto al precedente comma 3, le comunicazioni vengono inviate al Cliente tramite email all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione.

6. È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma 4.

7. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione e per modificarla è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatori e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatori sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.

Art. 5 bis - Comunicazioni periodiche alla clientela

1. La Banca invia al Cliente le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), ossia il documento di sintesi delle condizioni economiche e l'estratto conto, secondo la periodicità prevista dal Foglio Informativo allegato al Contratto. Il documento di sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

2. In ogni caso, il Cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta tramite il Call Center o tramite email e il documento di sintesi aggiornato sarà reso disponibile attraverso la specifica area riservata.

Art. 6 - Identificazione della clientela e firma

1. Quando compila i dati per l'apertura del rapporto tramite sito web e poi durante l'intero rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il Cliente, è facoltà della Banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

3. Per acquisire le relative dichiarazioni e informazioni, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza e anche tramite soggetti terzi. Resta fermo che, l'identificazione di ciascun intestatario o cointestatario dovrà avvenire mediante bonifico bancario disposto da un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto per cui si sta procedendo all'identificazione.

4. Nei propri contatti telematici (area riservata/App) con la Banca, il Cliente accede al Servizio tramite i codici di accesso e la procedura di autenticazione forte indicati al successivo art. 4 parte II del Contratto. In caso di contatti mediante Call Center, la Banca si riserva la facoltà di acquisire i dati anagrafici del Cliente.

Art. 7 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In caso di rapporto cointestato, il Cliente prende atto che è possibile operare solo tramite firma disgiunta e, pertanto, ciascun cointestatario avrà facoltà di disporre in autonomia; l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatori, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatori.

2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono nei confronti della Banca tutti i cointestatori in solido fra loro.

3. Ferma restando la capacità di agire di tutti i cointestatori al momento dell'apertura del rapporto, costituiscono causa di recesso immediato, la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori dello stesso. In tali casi, in presenza di somme vincolate, le stesse saranno svincolate e liquidate dalla Banca sul Conto Predefinito entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per procedere all'estinzione del rapporto. La Banca riconoscerà al Cliente gli interessi calcolati al tasso pattuito, maturato fino al momento del recesso. Resta inteso che, nel caso in cui la Banca avesse riconosciuto in via anticipata gli interessi sulle somme vincolate, le stesse saranno accreditate al netto degli interessi non ancora maturati.

Art. 8 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca. Dell'intervenuta compensazione la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 9 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.
2. La Banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 10 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 118 e dell'art. 126 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) e qualora sussista un giustificato motivo, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate al Conto deposito, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione; in tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.

Art. 11 - Spese ed oneri fiscali

1. Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il Cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del Cliente stesso.

Art. 12 - Durata, legge applicabile, lingua adottata e foro competente

1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato ed è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello del Cliente.

Parte II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Oggetto

1. La Banca offre un servizio di deposito di denaro denominato Contoforte (di seguito il "Servizio" o "Contoforte") con il quale la Banca custodisce le somme del Cliente e gli corrisponde gli interessi pattuiti e maturati.
2. Il rapporto può essere anche cointestato fino a due persone. Una volta aperto il rapporto, non è consentita la modifica dell'intestazione dello stesso. Pertanto, se il Cliente desidera aggiungere e/o rimuovere un cointestatario, è necessario chiudere Contoforte e attivare un nuovo Servizio. In tal caso, se sono presenti somme vincolate, le stesse saranno svincolate e liquidate, al momento della chiusura del rapporto, sul Conto Predefinito, previo assenso della Banca e al netto degli interessi.
3. Sul Conto deposito sono disponibili i seguenti servizi di pagamento:
 - bonifico/Sepa Credit Transfer (SCT): servizio che prevede l'accredito di una somma di denaro sul conto del beneficiario tramite un'operazione di pagamento effettuata a valere sul conto del pagatore ed eseguita dalla Banca sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;
 - addebito diretto/Sepa Direct Debit (SDD): servizio di pagamento che prevede l'addebito in conto corrente degli ordini per i quali il pagatore ha fornito alla Banca un'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente. L'addebito diretto SEPA si configura quale SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti.

4. Le predette operazioni in addebito e in accredito su Contoforte transitano esclusivamente su conti predefiniti del Cliente, come indicato nei successivi articoli 8 e seguenti in quanto funzionali specificamente all'operatività del Conto deposito.

5. Alle somme libere depositate dal Cliente su Contoforte sono riconosciuti gli interessi indicati nel Foglio Informativo della Banca pubblicizzato al momento della sottoscrizione del Contratto e che fa parte integrante dello stesso salva l'applicazione di eventuali tassi migliorativi pubblicizzati dalla Banca tempo per tempo. Se il Cliente decide di vincolare – in tutto o in parte – le somme depositate su Contoforte potrà godere dei tassi migliorativi offerti dalla Banca e concordati tempo per tempo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il conto è denominato esclusivamente in euro.

6. La Banca può stabilire un importo minimo e/o massimo di giacenza delle somme depositate, come riportato nel Foglio Informativo.

Art. 2 - Accesso al Servizio

1. Il Cliente può accedere al Servizio attraverso diversi canali: il sito *internet* dedicato al Servizio all'indirizzo www.contoforte.it (di seguito il "**Sito internet**") per le operazioni di disposizione e le interrogazioni, il servizio telefonico della Banca (**Call Center**) per le sole interrogazioni, nonché le altre tecniche di comunicazione a distanza che la Banca renderà disponibili in funzione dell'evoluzione tecnologica.

Art. 3 - Prova degli ordini e disposizioni

1. Il Cliente autorizza la Banca a registrare, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, le comunicazioni telematiche effettuate nell'ambito della prestazione del Servizio.

2. La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni impartite dal Cliente, di quelle eseguite, nonché delle comunicazioni effettuate sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.

Art. 4 - Procedura di autenticazione dell'utente

1. Per l'esecuzione delle operazioni e delle interrogazioni tramite area riservata e, per le sole interrogazioni, tramite il *Call Center*, la Banca assegna al Cliente apposite chiavi di sicurezza rappresentate da un Codice Cliente e da una *Password* (di seguito i "Codici di accesso") nonché da una procedura di autenticazione forte a norma di legge.

2. La Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra i Codici di accesso e l'autenticazione forte. L'utilizzo di detta procedura di accesso costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente.

3. La Banca fornisce al Cliente l'indirizzo di accesso del servizio nella rete Internet e gli consegna i Codici di accesso personali e riservati. La password iniziale è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il Cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, non conoscibile dalla Banca.

4. La Banca consegna al Cliente i Codici di accesso in modalità elettronica tramite posta elettronica all'indirizzo email indicato (codice cliente) e tramite sms/App al Numero di cellulare indicato dal Cliente (password).

5. Dopo tre tentativi di utilizzo con la password errata, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del Cliente, con la riattivazione da parte della Banca della password.

6. La Banca adotta meccanismi di "autenticazione forte", sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato per associare univocamente al Cliente le operazioni disposte o l'attivazione di apposite applicazioni informatiche (cd. "App"). L'autenticazione forte avviene tramite App.

7. In caso di dimenticanza, laddove ciò sia possibile in funzione delle loro caratteristiche fisiche e logiche, il Cliente può provvedere direttamente al recupero degli elementi di autenticazione, seguendo le indicazioni fornite dal sistema, o, in alternativa, deve rivolgersi alla Banca.

8. A seguito dell'errato utilizzo, anche ripetuto, degli elementi di autenticazione, il sistema potrebbe procedere al blocco dell'utenza per motivi di sicurezza e, in tale evenienza, la Banca non potrà essere considerata responsabile per il mancato utilizzo dei Servizi da parte del Cliente.

9. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di sicurezza personalizzate e degli elementi di autenticazione, trova applicazione il successivo art. 5.

Art. 5 - Obblighi delle Parti

1. Il Cliente, dal momento della consegna dei Codici di accesso e degli elementi di autenticazione è tenuto a:

- a) utilizzarli in conformità con i termini, esplicitati nel presente Contratto, che ne regolano l'emissione e l'uso;
- b) comunicare senza indugio alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dei Codici di accesso e degli elementi di autenticazione.

2. La Banca ha l'obbligo di:

- a) assicurare che i Codici di accesso e gli elementi di autenticazione non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;

- b) laddove ciò sia possibile in funzione delle caratteristiche fisiche e logiche delle credenziali di sicurezza personalizzate, astenersi dall'inviare altri Codici di accesso e gli elementi di autenticazione, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere sostituiti;
- c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di accesso e degli elementi di autenticazione possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca;
- d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell'eventuale blocco del Servizio, possa richiedere ed ottenere la riattivazione del Servizio;
- e) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).

3. Il Cliente è responsabile della custodia dei Codici di accesso e degli elementi di autenticazione, è tenuto a usarli con la dovuta diligenza e non può in nessun caso darli in uso o concederli a terzi. Laddove le caratteristiche fisiche e logiche delle credenziali di sicurezza personalizzate e degli elementi di autenticazione lo richiedano (ad es. codice utente, password di accesso) il Cliente è tenuto a conservarle separatamente in conformità alle istruzioni di sicurezza fornite dalla Banca. Qualunque uso improprio dei Codici di accesso e degli elementi di autenticazione, da chiunque ed in qualsiasi modo effettuato, rimane ad esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d'ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati.

4. Il Cliente è tenuto ad accedere ai Servizi attraverso un dispositivo elettronico (ad esempio, un personal computer o uno smartphone compatibile con i sistemi della Banca) dotato di connessione alla rete Internet e di idonei requisiti di sicurezza volti a prevenire azioni fraudolente o furti di identità elettronica.

5. In caso di smarrimento, sottrazione, furto o sospetto di uso indebito dei Codici di accesso e degli elementi di autenticazione, il Cliente è tenuto ad informare la Banca chiedendo il blocco delle funzionalità e dei predetti Codici di accesso ed elementi di autenticazione, non appena ne viene a conoscenza e comunque senza indugio, telefonando al Call Center della Banca al numero indicato nel Foglio Informativo e sul sito www.contoforte.it, oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca indicato in premessa. In tale ipotesi, il Cliente è comunque tenuto anche a presentare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, che dovrà poi consegnare alla Banca entro 48 ore dalla richiesta di blocco.

6. La Banca provvede a bloccare i Codici di accesso e gli elementi di autenticazione appena ricevuta la richiesta di blocco.

7. Successivamente la Banca procederà ad attribuire nuove credenziali di sicurezza personalizzate ed elementi di autenticazione secondo le modalità convenute nel presente Contratto salvo che non ricorrano motivi di sicurezza o altri giustificati motivi che giustifichino la mancata riattivazione dell'accesso e/o del Servizio.

Art. 6 - Operazioni non autorizzate: comunicazione del Cliente e responsabilità.

1. Dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, furto o sospetto di uso indebito dei Codici di accesso e della procedura di autenticazione, il Cliente non sopporta alcuna perdita salvo che abbia agito in modo fraudolento o con dolo e colpa grave o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui al precedente art. 5.

2. Il Cliente non sopporta alcuna perdita anche quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui alla lett. c) dell'art. 5, quando il furto, lo smarrimento o l'appropriazione indebita non potevano essere notati dal Cliente prima di un pagamento o quando la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti della Banca o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.

3. Prima della menzionata comunicazione, invece, il Cliente è responsabile fino all'importo di 50 Euro della perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Codici di accesso e degli elementi di autenticazione a seguito del furto o dello smarrimento. Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici di accesso e della procedura di autenticazione.

4. La Banca può modificare le modalità di accesso all'area riservata inviando apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 7 - Blocco delle credenziali di sicurezza personalizzate e degli elementi di autenticazione

1. La Banca si riserva la facoltà di procedere al blocco dei Codici di accesso e degli elementi di autenticazione, nei seguenti casi:

- esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza;
- sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato;

2. In caso di blocco, la Banca provvederà a darne comunicazione al Cliente, con qualunque mezzo, motivando tale decisione.

3. Ove possibile, tale comunicazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza obiettivamente giustificate o a disposizioni di legge o regolamento.

4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco, la Banca provvede ove possibile a riattivare le credenziali di sicurezza personalizzate e gli elementi di autenticazione.

Art. 8 - Conti Predefiniti

1. Ai fini dell'operatività del Servizio, in sede di apertura del rapporto, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca gli estremi

relativi a un conto corrente bancario. Nel corso del rapporto il Cliente potrà modificare o aggiungere altri conti sino ad un massimo di tre conti correnti (di seguito i "Conti Predefiniti" e ciascuno di essi un "Conto Predefinito").

2. I Conti Predefiniti sono gli unici conti correnti dai quali e verso i quali il Cliente può trasferire le somme su Contoforte.
3. Possono essere utilizzati come Conti Predefiniti esclusivamente conti correnti bancari di cui il Cliente sia titolare o contitolare, aperti presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia. Se Contoforte è cointestato, ciascun Conto Predefinito deve essere intestato almeno ai medesimi soggetti cointestatari del Servizio.
4. La Banca si riserva la facoltà di non consentire trasferimenti da o verso un Conto Predefinito fino a quando gli estremi di tale conto non sono stati verificati. In caso di esito positivo delle verifiche, la Banca informa il Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, al fine di consentire l'operatività su tale conto.

Art. 9 - Versamenti e Alimentazione Periodica da Conto Predefinito

1. Il Cliente può versare denaro su Contoforte mediante bonifico/Sepa Credit Transfer (SCT) o tramite addebito diretto SDD ad importo prefissato. Tali operazioni potranno essere disposte solo a valere su un Conto Predefinito. Non sono consentiti versamenti in contanti o tramite assegni o con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.

Art. 10 - Prelevamenti

1. Il Cliente può prelevare denaro da Contoforte, entro il limite del saldo liquido e disponibile e fermo restando il limite minimo di giacenza eventualmente previsto nel Foglio Informativo, esclusivamente mediante trasferimento con bonifico bancario SCT su un Conto Predefinito.
2. Non è possibile effettuare prelevamenti mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quella prevista nel presente articolo.
3. L'ordine è impartito alla Banca dal Cliente in via telematica mediante l'accesso all'area riservata della Banca indicando il Conto Predefinito da accreditare sulla base dell'identificativo unico (codice IBAN). In mancanza di tale indicazione, l'operazione di pagamento dovrà considerarsi come non autorizzata.
4. L'ordine di pagamento eseguito in coerenza con le coordinate IBAN indicate nell'ordine si ritiene eseguito correttamente per quel che concerne il beneficiario e/o il conto indicato. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori. Se l'IBAN fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione. La Banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
5. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca del beneficiario su cui è posto il conto di appoggio è tenuta a collaborare anche comunicando ogni informazione utile alla Banca del pagatore che, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

Art. 11 - Ricezione degli ordini di prelevamento

1. Gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.
3. In ogni caso il Cliente prende atto che gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti dalla Banca nella giornata operativa successiva se pervengono alla stessa oltre l'orario limite (cut off) indicato nel Foglio Informativo.

Art. 12 - Consenso e revoca del consenso

1. Il consenso del Cliente si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine alla Banca.
2. Il consenso è revocato con la stessa modalità e forma con cui gli ordini sono impartiti. Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso, l'operazione non può essere considerata autorizzata dal Cliente.
3. L'ordine si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi del precedente articolo 11.
4. Se si tratta di un ordine per il quale è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui i fondi divengono disponibili, la revoca dello stesso è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.
5. Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, quest'ultimo può essere revocato solo con il consenso della Banca.

Art. 13 - Limiti di giacenza e operativi

1. La Banca si riserva la facoltà di limitare il deposito minimo e/o massimo per singolo rapporto e/o Cliente, come indicato nel Foglio Informativo.

2. Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Contratto e ad operare entro i limiti indicati nel Foglio Informativo.

Art. 14 - Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato, i tempi di esecuzione degli ordini, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate sul Conto deposito sono indicati nel Foglio Informativo.

Art. 15 - Modalità di esecuzione delle disposizioni

1. La Banca esegue le disposizioni del Cliente secondo le modalità descritte nel Contratto. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

2. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi.

3. In caso di versamento, l'importo dell'operazione è accreditato su Contoforte non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.

4. In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di disposizione impartito dal Cliente, l'importo del prelevamento viene accreditato sul conto della Banca presso la quale è acceso il Conto Predefinito entro la fine della prima giornata operativa successiva.

5. In ogni caso, la data di valuta dell'addebito su Contoforte delle operazioni di prelevamento disposte non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione è addebitato su Contoforte.

6. La Banca, nell'esecuzione degli ordini di disposizione impartiti dal Cliente trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito.

7. Dopo l'esecuzione, la Banca mette a disposizione del Cliente le informazioni dovute per legge relative alle singole operazioni. Tale informativa è resa disponibile mediante tecniche di comunicazione a distanza.

8. Dal momento in cui è resa disponibile l'informativa, il Cliente può presentare eventuali contestazioni in merito agli incarichi eseguiti dalla Banca. Trascorsi 60 giorni, in assenza di contestazioni, l'operato della Banca si intende approvato.

9. Se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati nel presente Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

10. La Banca è legittimata a trattenere dalle somme depositate, l'importo tempo per tempo necessario a far fronte agli oneri connessi al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 16 - Rifiuto all'esecuzione di una disposizione

1. Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte e a condizione che vi siano somme disponibili sufficienti su conto, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l'esecuzione delle medesime sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

2. In tal caso, la Banca, con la massima sollecitudine e comunque entro i termini per l'esecuzione dell'operazione, informa il Cliente, anche per via telefonica o mediante mail, che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le motivazioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione. Detta comunicazione non sarà effettuata dalla Banca se la comunicazione di tali informazioni sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.

3. Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca indica nella comunicazione, la procedura da seguire al fine di correggere l'errore.

4. Resta inteso che ove il rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di rifiuto.

5. In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.

Art. 17 - Comunicazioni del Cliente e della Banca in caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo alla Banca per iscritto, richiedendo la rettifica dell'operazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 mesi decorrenti dalla data di addebito o di accredito sul Conto deposito. In ogni caso, tale termine non opera se la Banca ha omesso di mettere a disposizione del Cliente le informazioni dovute per legge relative all'operazione di pagamento.

3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.

4. Spetta alla Banca provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

5. La Banca, nei casi in cui dovesse rilevare, tramite le proprie procedure di sicurezza, un rischio di frode nei pagamenti, comportamenti anomali o altri di abusi a danno del Cliente invierà una tempestiva notifica al Cliente medesimo al fine di ridurre al minimo tali rischi. In particolare, la Banca invierà tale notifica secondo le stesse modalità e attraverso gli stessi canali da prescelti dal Cliente stesso per le comunicazioni inerenti ai servizi di pagamento (a mero titolo esemplificativo, tramite l'invio di messaggi sull'area riservata, email sull'indirizzo comunicato, sms e/o chiamata telefonica sul numero di cellulare comunicato). A seconda della gravità del rischio e della tipologia dell'operazione, la Banca si riserva di porre in essere le seguenti misure aggiuntive di sicurezza a tutela del Cliente:

- Richiesta di conferma dell'operazione
- Blocco dell'operazione
- Blocco temporaneo dell'operatività
- Blocco permanente dell'operatività
- Blocco dell'operatività su iniziativa del Cliente
- Chiamata telefonica di verifica e conferma.

Art. 18 - Responsabilità della Banca nell'esecuzione delle disposizioni

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 17, la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell'ordine ricevuto.

2. Nel caso di non corretta esecuzione di un ordine di prelevamento la Banca rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, ripristinando la situazione del conto come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

3. Nel caso di mancata o non corretta esecuzione di un ordine di versamento, invece, la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente l'importo relativo all'operazione dispositiva non eseguita o eseguita non correttamente, accreditando le relative somme sul conto del Cliente medesimo.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'onere della prova della corretta esecuzione dell'operazione in conformità alle norme che regolano i singoli servizi e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati nel Foglio Informativo, è in capo alla Banca.

5. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.

6. Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l'operazione dispositiva era stata debitamente autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato, anche addebitando il Conto deposito di sua iniziativa.

7. In ogni caso, quando un'operazione è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il Cliente medesimo del risultato.

8. Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento.

9. La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione della medesima. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

10. In ogni caso, la Banca non è responsabile nell'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 19 - Interrogazioni

1. A fronte delle interrogazioni effettuate mediante collegamento telematico o telefonico, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative alle operazioni contabilizzate sino al momento della richiesta. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.

2. Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, al giorno lavorativo precedente.

3. Per ogni singola operazione di prelevamento disposta dal Cliente, la Banca, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione, mette a sua disposizione informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione.

Art. 20 - Vincolo delle somme depositate

1. Successivamente all'attivazione del Servizio, il Cliente può decidere di vincolare – in tutto o in parte – le somme depositate su ContoForte, mediante apposite funzionalità del Servizio a distanza, alle condizioni e per i periodi di tempo indicati nel Foglio Informativo in vigore al momento del vincolo. Una volta eseguita l'operazione di vincolo al Cliente viene fornito un documento riepilogativo del vincolo che costituisce parte integrante del presente Contratto ("documento riepilogativo").

2. In funzione della loro durata, le operazioni di vincolo potranno prevedere la possibilità di smobilizzo anticipato secondo quanto di seguito indicato e alle condizioni riportate nel Foglio Informativo vigente al momento del vincolo. In caso di mancata indicazione relativa alla possibilità di smobilizzo anticipato, le somme resteranno vincolate per tutta la durata del vincolo stesso.
3. Il Cliente potrà monitorare i vincoli e le relative condizioni pattuite, per tutta la durata degli stessi, consultando l'area riservata.
4. Ogni prelevamento disposto dal Cliente è effettuato a valere esclusivamente sulle somme non soggette a vincolo. Alla scadenza del periodo pattuito, le somme vincolate sono rese disponibili sul conto.
5. Se previsto nel Foglio Informativo, il Cliente può richiedere alla Banca di prevedere il rinnovo automatico alla scadenza di ogni vincolo in modo che al termine del singolo vincolo si attivi un nuovo vincolo di pari durata e importo. La richiesta del rinnovo automatico o di revoca dello stesso deve pervenire alla Banca entro il giorno antecedente a quello di scadenza del vincolo; al vincolo si applicheranno le condizioni indicate nel Foglio Informativo vigente al momento del rinnovo e indicate successivamente nel documento riepilogativo presente nell'area riservata. Se la giacenza delle somme libere è inferiore all'importo previsto dal Foglio Informativo per il nuovo vincolo da attivare, lo stesso non verrà attivato automaticamente. La nuova verifica di disponibilità sulla giacenza libera verrà effettuata alla data del successivo accredito periodico proveniente dal Conto Predefinito.

Art. 21 - Svincolo anticipato

1. Se l'operazione di vincolo prevede la facoltà di smobilizzo anticipato, il Cliente la potrà esercitare, in qualsiasi momento, trascorso almeno il periodo minimo di durata dalla data di attivazione dell'operazione e secondo i termini e le condizioni riportati sul Foglio Informativo.
2. Non sono ammessi svincoli parziali.
3. Gli ordini di smobilizzo anticipato si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca.
4. Se il momento di ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva. In ogni caso il Cliente prende atto che gli ordini di svincolo anticipato si considerano ricevuti dalla Banca nella giornata operativa successiva se pervengono alla stessa oltre l'orario limite (cut off) indicato nel Foglio Informativo.
5. Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire l'operazione, lo svincolo anticipato non può essere considerato autorizzato dal Cliente.
6. L'ordine di svincolo si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5.
7. Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, l'ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca.
8. La Banca riconoscerà al Cliente gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di costituzione del vincolo (compresa) sino alla data di smobilizzo anticipato (esclusa) calcolati al tasso di interesse pattuito al momento di costituzione del vincolo decurtato della percentuale indicata nel documento riepilogativo.
9. Nel caso di somme vincolate senza facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permane fino allo scadere del termine pattuito, salvo il caso della chiusura del rapporto secondo quanto stabilito dal presente Contratto.
10. Nel caso il Cliente eserciti la facoltà di recesso di cui al successivo art. 25, le somme vincolate saranno rese disponibili, previo assenso della Banca e al netto degli interessi pattuiti per il vincolo, e accreditate sul Conto Predefinito.

Art. 22 - Accredito e liquidazione degli interessi maturati

1. Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita e riportata nella documentazione presente nell'area riservata.
2. Gli interessi saranno liquidati all'accensione del vincolo in via anticipata, in via posticipata alla scadenza del vincolo (liquidazione a scadenza) o periodicamente con frequenza annuale (liquidazione periodica), secondo quanto indicato nel Foglio Informativo.
3. Nel caso di liquidazione periodica, l'accredito delle competenze avverrà con cadenza annuale e si aggiungerà alla componente libera del deposito.

Art. 23 - Comunicazioni periodiche della Banca

1. Il Cliente può consultare o acquisire su supporto durevole la propria situazione contabile accedendo all'area riservata. In alternativa, il Cliente può conoscere la propria situazione contabile contattando il Call Center.
2. Fermo restando quanto precede, la Banca almeno una volta all'anno ed entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica fornisce al Cliente due documenti:
 - il rendiconto che riporta informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto;
 - il Documento di sintesi aggiornato, che riporta le condizioni economiche in vigore ed evidenzia le eventuali modifiche intervenute rispetto all'ultima comunicazione periodica resa disponibile dalla Banca.

3. La Banca mette a disposizione le comunicazioni periodiche nell'area riservata, consentendone la conservazione su supporto durevole. In alternativa, su richiesta scritta del Cliente che deve pervenire alla Banca almeno 30 giorni prima della chiusura periodica, la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria. In tale caso, saranno applicate al Cliente le spese indicate nel Foglio Informativo.
4. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal relativo ricevimento con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Conto deposito.
5. In caso di errori di scritturazione o di calcolo, il Cliente può esigerne la rettifica e l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento della comunicazione periodica. Anche la Banca, per le stesse ragioni ed entro il medesimo termine, può esigere quanto dovutole, compresi indebiti accreditamenti, e può effettuare l'addebito in conto.

Art. 24 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative del Contratto.
2. La Banca può modificare le condizioni economiche e normative del Contratto purché sussista un giustificato motivo, comunicandolo al Cliente per iscritto, con un preavviso di almeno due mesi, mediante pubblicazione della comunicazione di proposta di modifica sull'area riservata.
3. La comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese, prima della data prevista per l'applicazione della modifica. Se, al momento del recesso, sono presenti somme vincolate, le stesse saranno svincolate e liquidate sul Conto Predefinito e al Cliente saranno riconosciuti gli interessi maturati fino al momento del recesso. Resta inteso che, nel caso in cui la Banca avesse riconosciuto in via anticipata gli interessi sulle somme vincolate, le somme saranno accreditate al netto degli interessi non ancora maturati al momento del recesso.
4. Eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle Parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 25 - Durata, diritto di recesso e tempi di chiusura

1. Il Contratto ha durata indeterminata.
2. Se intende esercitare il diritto di recesso, il Cliente è tenuto ad inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Banca all'indirizzo indicato in premessa o tramite PEC.
3. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione o, in caso di vincolo delle somme depositate, previo svincolo delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 21. La Banca si impegna a chiudere il rapporto nei successivi 15 giorni.
4. La facoltà di recesso spetta anche alla Banca, che deve darne comunicazione scritta al Cliente mediante lettera raccomandata o attraverso l'area riservata, con un preavviso di almeno due mesi, tranne in caso di giustificato motivo (es. perdita della qualifica di consumatore, inadempimento, sospetta frode, ecc.): in quest'ultimo caso la Banca provvede al recesso senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Resta inteso che, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di recesso e la scadenza degli eventuali vincoli, il Cliente non potrà più operare sul rapporto e non saranno più consentite neppure eventuali operazioni di accredito sul Conto deposito. In ogni caso, la Banca si riserva la facoltà di procedere allo svincolo anticipato dei vincoli in essere, accreditando le somme al netto degli interessi non ancora maturati al momento del recesso.
5. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla Banca sono dovute dal Cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla Banca al Cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto.
6. In caso di recesso, il Cliente autorizza fin da ora la Banca a trasferire le somme, registrate a credito del Cliente sul Conto deposito, sul Conto Predefinito indicato dal Cliente. In caso di mancata indicazione del Conto Predefinito da utilizzare per l'accredito o in caso di recesso su iniziativa della Banca, il Cliente autorizza fin da ora la Banca ad accreditare le somme disponibili su uno qualsiasi dei Conti Predefiniti collegati al Conto deposito.

Art. 26 - Impossibilità ad operare per cause non imputabili alla Banca

1. La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause a essa non imputabili (es. malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici ecc.), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro di approvare specificamente le seguenti clausole e condizioni:

Parte I - Condizioni Generali:

Art. 4, comma 1 (Invio della corrispondenza alla Banca); Art. 7, comma 2 (cointestazione del rapporto); Art. 8 (Compensazione); Art. 10, comma 1 (Modifica delle condizioni economiche e normative); Art. 11 (Spese ed oneri fiscali).

Parte II - Disposizioni particolari:

Art. 1, comma 2 (Oggetto); Art. 4, comma 9 (Procedura di autenticazione dell'utente); Art. 6, comma 3 (Operazioni non autorizzate: comunicazioni del Cliente e responsabilità); Art. 12, comma 5 (Consenso e revoca del consenso); Art. 13 (Limiti di giacenza e operativi); Art. 15 comma 8 e 9 (Modalità di esecuzione delle disposizioni); Art. 16, comma 4 e 5 (Rifiuto dell'esecuzione di una disposizione); Art. 17, comma 1 e 2 (Comunicazione del Cliente e della Banca in caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto); Art. 18, comma 5 e 6 (Responsabilità della Banca nell'esecuzione delle disposizioni); Art. 20 (Vincolo delle somme depositate); Art. 21 (Svincolo anticipato); Art. 22 (Accredito e liquidazione degli interessi maturati); Art. 23, comma 4 (Comunicazioni periodiche della Banca); Art. 24 (Modifica delle condizioni economiche e normative); Art. 25 (Durata, diritto di recesso e tempi di chiusura).

IL CLIENTE

> Firma

NOME&COGNOME

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro che avrò cura di stampare e/o salvare un esemplare del Contratto comprensivo dell'unito Foglio Informativo e completo della firma della Banca una volta messo a disposizione nell'area riservata.

IL CLIENTE

> Firma

NOME&COGNOME

Confermo di aver scaricato il modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti e di averne stampato e/o salvato una copia su supporto durevole.

IL CLIENTE

> Firma

NOME&COGNOME

Per conferma e accettazione digitalmente dell'insieme dei documenti contrattuali.

LA BANCA

> Firma